



COMUEN DI VIBO VALENTIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI
LINEA**

A) TAXI

**B) NOLEGGIO CON CONDUCENTE – AUTOVETTURE -
AUTOBUS - NATANTI**

C) NOLEGGIO MEDIANTE VETTURE TRAINATI DA CAVALLI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr 5 del 6.02.2014

TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I
NORME GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce attuazione e specificazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, dal Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248 e stabilisce i requisiti, le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico non di linea.
2. Ai fini del presente regolamento si considerano servizi di trasporto pubblico non di linea:
 - a) il servizio di piazza per il trasporto di persone, effettuato con autovetture, di seguito denominato "Taxi";
 - b) il servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovetture, autobus e natanti di seguito denominato "Noleggio";
 - c) il servizio di noleggio a mezzo vetture trainati da cavalli.

Articolo 2 – Principi

1. L'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento, salve le limitazioni espressamente previste dalla normativa comunitaria, statale e dal presente regolamento, è fondato sul principio di libertà di iniziativa economica privata, di cui all'art. 41 della Costituzione, nonché sui principi di libertà di concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi, di cui agli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tali diritti e libertà con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento dell'obiettivo di assicurare un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità e fruibilità del servizio sul territorio comunale.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, responsabilizzazione del cittadino e parità di trattamento.
4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere ad un mero adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dal Dirigente competente con propria determinazione.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
 - a) servizi pubblici non di linea: i servizi, con funzione complementare e integrativa dei servizi di trasporto pubblico di linea, che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone e che vengono espletati, a richiesta, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta;
 - b) taxi: il servizio di trasporto pubblico non di linea individuale o di piccoli gruppi di persone, svolto con autovetture, rivolto ad una utenza indifferenziata, che avanza presso le postazioni di stazionamento dei mezzi, collocate esclusivamente su aree pubbliche, richiesta di trasporto verso una destinazione specifica ed individuata di volta in volta;
 - c) noleggio con conducente: il servizio di trasporto pubblico non di linea, svolto con autovetture, autobus, natanti e vetture trainati da cavalli, rivolto ad una utenza specifica, che avanza, salva la diversa disciplina

contenuta nel presente regolamento, presso la sede dell'azienda di noleggio, apposita richiesta di trasporto a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno di apposite rimesse. In caso di noleggio di vetture trainati da cavalli, lo stazionamento dei mezzi può avvenire anche su area pubblica, alle condizioni di cui al presente regolamento;

2. Per le definizioni relative ai veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada e della navigazione e nei relativi regolamenti di attuazione.

CAPO II

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 4 – Titoli abilitativi

1. L'esercizio dell'attività di taxi, fatta salva la diversa disciplina contenuta nel presente regolamento, è soggetto a licenza, rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e con le modalità di cui al Capo III.
2. L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, fatta salva la diversa disciplina contenuta nel presente regolamento, è soggetto ad autorizzazione, rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e con le modalità di cui al Capo III.
3. I titoli abilitativi di cui ai commi 1 e 2 hanno validità illimitata, salvi provvedimenti di sospensione o il verificarsi di ipotesi di decadenza.
4. I titoli abilitativi di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono ad un singolo veicolo.
5. I titoli abilitativi e l'eventuale ulteriore documentazione che ne costituisce parte essenziale ed integrante, devono essere conservati sul veicolo e sono esibiti su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 5 – Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Non possono esercitare i servizi pubblici non di linea di cui al presente regolamento coloro che:
 - a) sono stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento, anche se intervenuta prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 5/2006;
 - b) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a un anno per delitto non colposo;
 - d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per percosse, lesione personale, rissa, abbandono di minori o incapaci, omissione di soccorso, ingiuria, detenzione di materiale pornografico, sequestro di persona, corruzione di minorenni, violenza privata, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, minaccia, stato di incapacità procurato mediante violenza, furto, furto in abitazione e con strappo, truffa, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, usura;
 - e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per omicidio colposo o per lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
 - f) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per guida sotto l'influenza dell'alcool (articolo 186 Codice della Strada) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 Codice della Strada);
 - g) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 1423/1956 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla Legge n. 575/1965 oppure sono sottoposti a misure di sicurezza;
 - h) hanno ceduto a terzi l'attività di taxi, o di noleggio con conducente. Il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni dalla data di efficacia dell'atto di cessione dell'attività;

- i) sono stati dichiarati decaduti dal diritto di esercitare l'attività di taxi, o di noleggio con conducente. Il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni dalla data di efficacia del verificarsi della causa di decadenza.
2. Il divieto di esercizio dell'attività di cui al comma 1, lettere c), d) permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. L'applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, equivale a sentenza di condanna. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
3. Non possono esercitare l'attività di taxi coloro che risultino già titolari di autorizzazione per l'esercizio di tale attività, anche se rilasciata in altro comune, o che risultino già titolari di autorizzazione per l'attività di noleggio con conducente, anche se esercitata in altro comune.
4. Non possono esercitare l'attività di noleggio con conducente coloro che risultino già titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di taxi, anche se rilasciata in altro comune.
5. I divieti di cui ai commi 3 e 4 non operano nel caso in cui le attività siano esercitate entrambi con natanti.
6. Oltre a quanto previsto dai commi precedenti l'esercizio dei servizi pubblici non di linea e di noleggio con conducente è consentito esclusivamente ai soggetti che risultano iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" di cui all'articolo 6 della Legge n. 21/1992.
7. In caso di cooperative di produzione e lavoro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge n. 21/1992, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché da tutti i soggetti effettivamente preposti alla guida dei mezzi.
8. In caso di cooperative di produzione e lavoro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge n. 21/1992, il requisito di cui al comma 6 deve essere posseduto da tutti i soggetti effettivamente preposti alla guida dei mezzi.
9. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'esercizio dei servizi pubblici non di linea e di noleggio con conducente è consentito esclusivamente ai soggetti che risultino proprietari o che abbiano la disponibilità in leasing dei veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

Articolo 6 – Sostituzione alla guida per il servizio di taxi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 223/2006, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere temporaneamente sostituiti alla guida esclusivamente:
- a) per malattia ed inabilità temporanea, debitamente certificate;
 - b) per gravidanza e puerperio, debitamente certificati,
 - c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno solare, anche non consecutivi;
 - d) per sospensione o ritiro della patente di guida;
 - e) in caso di conferimento di incarichi sindacali o pubblici elettivi a tempo pieno;
 - f) in presenza di eredi minori del titolare di licenza, fino al raggiungimento dei 21 anni di età.
2. La sostituzione alla guida di cui al presente articolo è consentita esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
3. Il rapporto di lavoro con i sostituiti alla guida è regolato da un contratto di lavoro o da un contratto di associazione in partecipazione, di cui agli articoli 2549 e seguenti del Codice Civile, stipulati in base alle vigenti normative
4. La sostituzione alla guida è soggetta a previa dichiarazione di inizio di attività da parte del titolare della licenza per il servizio di taxi. Nella dichiarazione l'interessato dichiara la sussistenza delle cause di cui al comma 1 e nomina il sostituto alla guida, indicando la tipologia di rapporto intercorrente con lo stesso. Alla dichiarazione è allegata, a pena di irricevibilità, copia del titolo di lavoro. Copia della dichiarazione di cui al presente comma, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è esibita dal sostituto alla guida su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

5. Nel caso di erede minore di cui al comma 1 lettera f) del presente articolo, la dichiarazione di cui al comma 4 è prestata in nome e per conto del minore stesso dal soggetto che ne abbia la rappresentanza legale.

Articolo 7 – Collaborazione alla guida

1. I titolari di licenza o autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea possono avvalersi, nello svolgimento della propria attività, del coniuge, di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo, in qualità di collaboratori familiari, ai sensi dell'articolo 230bis del Codice Civile. La qualità di collaboratore familiare deve essere comprovata mediante iscrizione all'I.N.P.S. e INAIL.

2. In ogni caso, i collaboratori familiari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

3. La collaborazione alla guida è soggetta a previa dichiarazione di inizio di attività da parte del titolare della licenza o autorizzazione. Nella dichiarazione l'interessato nomina il collaboratore, indicando la tipologia di rapporto familiare intercorrente con lo stesso. Copia della dichiarazione di cui al presente comma, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è esibita dal collaboratore alla guida su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

4. Non può esercitare l'attività di collaborazione alla guida il collaboratore familiare che non risulti regolarmente iscritto all' I.N.P.S. e all'INAIL.

Articolo 8 – Subingresso per atto tra vivi

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà del servizio pubblico non di linea per atto tra vivi comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il trasferimento della gestione o della proprietà del servizio pubblico non di linea per atto tra vivi è consentito esclusivamente nel caso in cui il dante causa:

- a) risulti titolare di titolo abilitativo per il servizio pubblico non di linea da almeno cinque anni;
- b) abbia compiuto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio, debitamente certificati;
- d) sia stato oggetto di un provvedimento di revoca della patente.

3. Nei casi di cui al comma 2 lettere c) e d), fermo restando l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività, il titolare è tenuto, a pena di decadenza, a trasferire o a cessare l'attività stessa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

4. Nel caso di cui al comma 2 lettera c), ove l'interessato sia affetto da impedimento grave, debitamente certificato, tale da non consentire la manifestazione di volontà finalizzata al trasferimento o alla cessazione dell'attività di cui al comma 3 entro il termine stabilito, il coniuge, o un parente entro il primo grado, possono chiedere la proroga del suddetto termine, prima della scadenza del termine stesso.

5. Il subingresso per atto tra vivi è soggetto a previa dichiarazione di inizio di attività da parte del subentrante. Nella dichiarazione l'interessato dichiara la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5. Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di irricevibilità, dichiarazione, prestata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del dante causa circa la sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 2. Nel caso di cui alla lett.c) del comma 2, alla dichiarazione del dante causa deve essere allegata certificazione medica attestante lo stato di inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio.

6. La dichiarazione di cui al comma 5 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di trasferimento.

7. L'attività di servizio pubblico non di linea deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 5.

8. Copia della dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 5, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente al titolo abilitativo ed è esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

9. Copia della dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 5, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dei veicoli destinati al servizio pubblico non di linea.

10. Nel caso in cui al trasferimento della proprietà o della gestione del servizio pubblico non di linea non consegua anche il trasferimento dei veicoli, il dante causa è tenuto ad aggiornare le relative carte di circolazione entro 60 giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di trasferimento.

Articolo 9 – Subingresso per causa di morte

1. Il trasferimento della proprietà del servizio pubblico non di linea per causa di morte comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il trasferimento della proprietà del servizio pubblico non di linea per causa di morte è consentito nei confronti:

a) di uno degli eredi del titolare, qualora risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) di un soggetto individuato dagli eredi, qualora risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

3. Allo scopo, gli eredi o l'erede che sia stato designato quale unico rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ai sensi dell'articolo 1105 del Codice Civile, o, in caso di eredi minori, il soggetto che ne abbia la rappresentanza legale comunicano l'avvenuto decesso del titolare entro 30 giorni dall'evento e contestualmente dichiarano, in alternativa:

a) la volontà di attribuire il servizio pubblico non di linea ad uno degli eredi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. Tale dichiarazione costituisce, agli effetti del presente regolamento, rinuncia a subentrare da parte degli altri coeredi nell'attività del de cuius. In tal caso, la dichiarazione, corredata a pena di irricevibilità, di dichiarazione prestata ai sensi del

D.P.R. n. 445/2000 da parte del subentrante circa l'accettazione dell'attività del de cuius ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, costituisce subingresso nell'attività del dante causa;

b) la volontà di trasferire l'attività ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

c) la volontà di attribuire il servizio pubblico di linea ad uno degli eredi che non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno di età e, contestualmente, la volontà di avvalersi di un sostituto alla guida, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 6, fino al compimento del ventiduesimo anno di età dell'erede assegnatario;

d) la volontà di cessare l'attività. In tal caso la dichiarazione costituisce comunicazione di cessazione, ai sensi dell'articolo 11.

4. Nel caso di cui al comma 3 lettera a), l'attività deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

5. Nel caso di cui al comma 3 lettera b), l'attività del servizio pubblico non di linea deve essere trasferita ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del decesso del titolare dell'autorizzazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8. Nel periodo intercorrente tra la morte del titolare ed il trasferimento dell'attività di taxi al soggetto designato è consentito agli eredi di avvalersi di sostituti alla guida, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 6.

6. Nel caso di cui al comma 3 lettera c), l'inizio del servizio è subordinato a dichiarazione di inizio di attività con la quale l'interessato dichiara di avere accettato l'eredità del de cuius ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. La dichiarazione di inizio di attività deve essere presentata, a pena di decadenza, alla struttura comunale competente entro 90 giorni dal compimento del ventiduesimo anno di età dell'erede assegnatario. Entro lo stesso termine l'attività deve essere, a pena di decadenza, effettivamente iniziata

7. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 5 costituisce rinuncia ad avvalersi dei diritti di cui alle medesime disposizioni e comporta la cessazione definitiva dell'attività. In tal caso, gli interessati sono tenuti a depositare presso l'Amministrazione Comunale gli originali dei titoli abilitativi e ad aggiornare la carta di circolazione dei veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività.

8. Nel caso di cui al comma 3 lettere a) e c), copia della dichiarazione, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante,

unitamente al titolo abilitativo ed è esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

9. La copia della comunicazione di cui al comma 3, lettere a) e c), munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dei veicoli destinati al servizio pubblico non di linea.

Articolo 10 – Conferimento dell'attività

1. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 21/1992, i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per un servizio pubblico non di linea possono associarsi e conferire la propria attività in:

- a) cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva, operanti in conformità alle normative vigenti, in materia di cooperazione, regolarmente iscritte alla CCIAA competente per territorio;
- b) cooperative di servizi, operanti in conformità alle normative vigenti in materia di cooperazione, regolarmente iscritte alla CCIAA competente per territorio;
- c) consorzi tra imprese artigiane e tutte le altre forme consentite dalla legge, regolarmente iscritti alla CCIAA competente per territorio.

2. Il conferimento dell'attività in cooperative di produzione e lavoro di cui al comma 1 lettera a) comporta il trasferimento alla cooperativa stessa della titolarità della licenza e autorizzazione all'esercizio dell'attività e della proprietà dei veicoli utilizzati. Al conferimento di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

3. In caso di conferimento di attività in cooperative di produzione e lavoro non opera, nei confronti delle stesse, il divieto di cumulo di cui all'articolo 8, comma 2, della Legge n. 21/1992.

4. Il titolare rientra in possesso dell'attività precedentemente conferita ai sensi del comma 2 a seguito di recesso, decadenza o esclusione. In caso di recesso, il titolare non può rientrare in possesso dell'attività precedentemente conferita prima che sia trascorso un anno dal recesso stesso. Al rientro in possesso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

5. Il conferimento dell'attività in cooperative di servizi ed in consorzi tra imprese artigiane ed in ogni altra forma consentita dalla legge di cui al comma 1 lettere b) e c) non comporta il trasferimento agli stessi della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

6. Nei casi di cui al comma 5, l'attività è esercitata, oltre che dal titolare, anche dagli altri soci o dai dipendenti delle cooperative di servizi e dei consorzi, sotto la diretta responsabilità del titolare.

7. Ai fini di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 1 lettere b) e c) sono tenuti a comunicare, a pena di decadenza, all'Amministrazione Comunale l'avvenuto conferimento delle attività nei loro confronti entro trenta giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di conferimento.

8. Ai fini della definizione del conferimento si richiamano integralmente le norme del Codice Civile (articolo 2342).

Articolo 11 – Cessazione dell'attività

1. La cessazione definitiva del servizio pubblico non di linea è soggetta a comunicazione da presentarsi entro 30 giorni dalla cessazione stessa.

2. Con la comunicazione di cessazione gli interessati sono tenuti a depositare presso l'Amministrazione Comunale gli originali degli atti abilitativi (licenze, autorizzazioni e/o dichiarazioni di inizio di attività) ed i contrassegni.

3. Gli interessati sono, inoltre, tenuti ad aggiornare le carte di circolazione dei veicoli entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività.

CAPO III

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Organici dei servizi taxi e N.C.C.

Gli organici per i servizi di taxi e di N.C.C. del Comune di Vibo Valentia, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono così determinati:

- a) n. 6 licenze per il servizio di taxi;
- b) n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio auto con conducente;

Articolo 12 – Numero delle licenze e delle autorizzazioni

1. La Giunta Comunale stabilisce il numero delle licenze e/o autorizzazioni per i servizi pubblici non di linee rilasciabili sul territorio comunale, secondo i criteri di cui al successivo comma 2, sentita la Commissione consultiva comunale prevista dall'art. 18 del presente regolamento.
2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto:
 - a. Rapporto tra numero di taxi e residenti;
 - b. Flussi turistici;
 - c. Estensione del territorio;
 - d. Presenza di case di cura, ospedali, case di soggiorno;
 - e. Offerta di servizi
 - f. Numero esistente
3. Di stabilire come riferimento per determinare il rapporto taxi/popolazione: 1 taxi ogni 3000 abitanti

Articolo 13 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e/o autorizzazioni per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea sono assegnate a seguito di pubblico concorso.
2. Al bando di concorso pubblico è data pubblicità adeguata, tale da consentire un'utile cognizione ed un'effettiva partecipazione a quanti possano avervi interesse.
3. In ogni caso, la pubblicità del bando concorsuale, ai fini di cui al comma precedente, è effettuata, con riguardo al migliore contemperamento delle esigenze e dei principi di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.
4. Il bando è altresì pubblicato integralmente, mediante pubblicazione all'albo pretorio on line nonché sul sito internet del Comune per tutto il periodo di tempo prescritto per la presentazione delle domande di ammissione.

Articolo 14 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni deve prevedere:
 - a) il numero delle licenze e/o autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e per il rilascio delle licenze e/o autorizzazioni;
 - c) le materie di esame e i criteri di valutazione delle prove;
 - d) l'indicazione dei titoli valutabili per la formazione della graduatoria ed il relativo punteggio;
 - e) il termine e le modalità di presentazione della domanda, nonché l'eventuale documentazione da produrre;
 - f) l'obbligo di prestare la dichiarazione circa la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, oppure l'obbligo di impegnarsi ad acquistare un veicolo idoneo all'espletamento del servizio, o ad acquisirne la disponibilità in leasing non oltre i 30 giorni dalla data del bando;
 - g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;

- h) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- i) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria.
- l) il divieto di partecipazione per coloro che abbiano compiuto 65 anni di età;

Articolo 15 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per l'espletamento della procedura concorsuale il responsabile della struttura comunale competente in materia nomina un'apposita Commissione di concorso, e ne determina il numero dei componenti ed i criteri cui la stessa deve attenersi.

Articolo 16 - Graduatoria

1. Completati le prove di esame e/o i colloqui e valutati i titoli, la Commissione di concorso di cui all'articolo 15 redige la graduatoria di merito.
2. Entro 90 giorni dalla trasmissione della graduatoria di merito da parte della Commissione, il responsabile della struttura comunale competente al rilascio delle licenze e/o autorizzazioni procede alla verifica delle dichiarazioni sostitutive prestate dai partecipanti al concorso ed alla richiesta della documentazione comprovante i fatti e le qualità per i quali è escluso per legge il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 e, nei 10 giorni successivi, approva la graduatoria con proprio provvedimento.
3. La graduatoria ha validità triennale a far data dalla sua approvazione.
4. Nel periodo di validità, la graduatoria è utilizzata ai fini dell'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente rientrati, a qualunque titolo, nella disponibilità dell'Amministrazione.
5. Nel periodo di validità, la graduatoria può essere utilizzata dai Comuni che ne facciano richiesta ai fini dell'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni sul proprio territorio comunale. In tal caso, i soggetti collocati nella graduatoria cui venga assegnato la licenza e/o autorizzazione da parte di un'altra Amministrazione Comunale vengono automaticamente esclusi dalla graduatoria stessa, senza necessità di ulteriori provvedimenti e/o comunicazioni.

Articolo 17 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e inizio dell'attività

1. Il responsabile della struttura comunale competente provvede al rilascio delle licenze e/o autorizzazioni entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria.
2. L'attività deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del rilascio della licenza e/o autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non derivante da causa imputabile all'interessato, e previa motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza del termine di cui al presente comma.

CAPO IV

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Articolo 18 - Composizione

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della Legge n. 21/1992 presso il Comune è istituita la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale, con il compito di elaborare proposte inerenti la materia di interesse locale e/o segnalare problemi da sottoporre all'amministrazione comunale o alla Regione, promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti e vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione dei regolamenti.
2. La Commissione Consultiva è nominata dal Sindaco e rimane in carica cinque anni dalla sua costituzione.
3. Essa è costituita da:
 - a) il Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella regione;
 - d) un rappresentante degli operatori dei servizi pubblici non di linea designato dalle categorie dei servizi pubblici non di linea;
 - e) un componente designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentativa a livello locale o, in mancanza a livello regionale.
4. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
5. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente e del suo delegato, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Dirigente responsabile della struttura comunale competente in materia di mobilità e traffico o suo delegato o dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.
6. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa dell'associazione che li ha designati e qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo.
7. La Commissione è convocata dal Presidente tutte le volte che è tenuta a rendere un parere ai sensi dell'articolo 19 almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta, nonché il relativo ordine del giorno e può essere inviato anche a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.
8. In casi di urgenza il termine di cui al comma 7 può essere ridotto fino a 24 ore;
9. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione entro quindici giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.
10. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente della struttura comunale competente per materia.

Articolo 19 - Funzioni

1. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti dell'Amministrazione Comunale ed esprime pareri non vincolanti in ordine alle problematiche connesse all'esercizio dei servizi pubblici non di linea.
2. Vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento avvalendosi, a tale fine, degli uffici comunali, promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti.
3. La Commissione è tenuta a rendere i pareri richiesti entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la Commissione abbia manifestato esigenze istruttorie, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

4. Nel caso in cui la Commissione abbia manifestato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 3 può essere interrotto per una sola volta ed il parere deve essere definitivamente reso entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori richiesti.

Articolo 20 – Verbale

1. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario, che contiene una sintesi dei lavori svolti e la decisione assunta.

2. Nel verbale sono riportati:

- a) l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione dell'eventuale conferimento della delega;
- b) l'indicazione della eventuale presenza delle persone ammesse alla riunione;
- c) i rilievi e le osservazioni sulle questioni trattate;
- d) le eventuali dichiarazioni di voto;
- e) le eventuali mozioni, proposte, segnalazioni, suggerimenti presentati dalla Commissione.

3. Il verbale è redatto a cura del segretario e sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario.

4. Ad ogni verbale deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione e delle deleghe eventualmente conferite.

TITOLO II

TAXI CAPO I

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 21 - Prestazione del servizio di taxi

1. La prestazione del servizio è obbligatoria, ed è effettuata personalmente dal titolare dell'autorizzazione o mediante sostituti, collaboratori o dipendenti.
2. Il servizio di trasporto è effettuato con partenza dal territorio comunale o comprensoriale per qualsiasi destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, ubicate nel territorio italiano o anche al di fuori di esso, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il territorio comunale.

Articolo 22 - Obblighi dei conducenti taxi

1. I conducenti di taxi nell'espletamento del servizio hanno l'obbligo di:
 - a) tenere un comportamento corretto e consono all'espletamento del servizio pubblico prestato;
 - b) indossare abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - d) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative dell'autovettura o la stessa non sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
 - e) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
 - f) azionare il tassametro solo nel momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
 - g) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
 - h) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - i) prestare il servizio nei confronti dell'utenza con ridotta capacità di deambulazione, garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - j) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per l'autovettura e non danneggi la stessa;
 - k) trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
 - l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - m) mantenere l'autovettura pulita ed in perfetto stato di efficienza e garantire la completa funzionalità tecnica delle strumentazioni di bordo, con particolare riguardo al tassametro e al contachilometri;
 - n) effettuare il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici per recarsi al luogo indicato, salvo espressa richiesta del cliente o salvo i casi in cui ricorrano oggettivi casi di forza maggiore;
 - o) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano in contrasto con le disposizioni del Codice della Strada;
 - p) esporre in modo ben visibile e leggibile sull'autoveicolo:
 - 1) l'apposito contrassegno stabilito dal Comune in cui è riportato lo stemma del Comune ed il numero della licenza;
 - 2) copia dell'atto da cui risulti la tariffazione in vigore;
 - 3) copia del presente regolamento, da esibire a chiunque ne faccia richiesta;
 - q) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui l'autovettura sia impossibilitata a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;

- r) informare immediatamente il passeggero ed interrompere il servizio, in caso di avaria del tassametro, salvo condurre l'utente a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;
- s) consegnare all'Ufficio Oggetti Smarriti del Comune, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
- t) rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio e gli orari assegnati;
- u) ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.
- v) rimuovere tutti i contrassegni identificativi in caso di dismissione di un'autovettura dal servizio e comunicare all'Ufficio preposto alla dismissione dell'autovettura l'avvenuta rimozione.

Articolo 23 - Diritti dei conducenti taxi

1. Durante l'espletamento del servizio i conducenti del servizio taxi hanno diritto di:
 - a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione o a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia recato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti. In tali casi, il tassista è obbligato a informare, all'atto del diniego, l'autorità competente, direttamente o mediante la propria centrale radio taxi;
 - b) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora il servizio da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale possa comportare una spesa rilevante per l'utente o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
 - c) rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrano le condizioni di cui alle lettere k) ed l) di cui al precedente articolo 22;
 - d) richiedere agli utenti di non consumare cibi e bevande che potrebbero imbrattare o insudiciare l'autovettura;
 - e) rifiutare la corsa ai minori di anni 14, se non accompagnati dai genitori o da persona addetta alla loro vigilanza, di età non inferiore ai 16 anni;
 - f) rifiutare di transitare su strade inaccessibili o impercorribili;
 - g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia dell'autovettura o pretende di fumare anche quando all'interno dell'autovettura sia esposto il relativo divieto;
 - h) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro ovvero che sia in evidente stato di alterazione psichica o di aggressività.

Articolo 24 - Divieti per i conducenti di taxi

1. E' fatto divieto ai conducenti di taxi in servizio di:
 - a) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
 - b) portare animali propri sull'autovettura;
 - c) fermare l'autovettura ed interrompere la corsa, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto alla tariffa risultante dal tassametro maggiorata degli eventuali supplementi;
 - e) manomettere il tassametro, o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo della dovuta piombatura;
 - f) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - g) applicare sulla o dentro l'autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - h) effettuare, all'interno dell'autovettura in servizio, qualsiasi forma fissa di pubblicità senza il preventivo nulla-osta dell'Amministrazione comunale;
 - i) consentire la conduzione dell'autovettura a persone estranee anche se munite di patente idonea;
 - j) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - k) effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;

- i) fare salire sull'autovettura, durante la sosta, persone estranee per intrattenimento;
- l) provvedere al lavaggio o manutenzione dell'autovettura nei posteggi di stazionamento;
- m) accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
- n) effettuare attività estranee al servizio durante la sosta nei posteggi di stazionamento;
- o) far salire un cliente dopo aver ricevuto una commessa tramite radio telefono;
- p) prelevare l'utenza in prossimità e/o vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
- q) utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili per ricevere prenotazioni del servizio;
- r) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.

Articolo 25 - Comportamento degli utenti del servizio taxi

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto,
- b) gettare oggetti dalle autovetture sia ferme che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare l'autovettura;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e di comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
- g) aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o, in assenza di questo, dal lato del più lontano margine della carreggiata;
- h) scendere dall'autovettura senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto;
- i) caricare e scaricare il bagaglio;
- j) pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo o comunque al di fuori dei vani dedicati al trasporto delle merci e dei bagagli.

Articolo 26 - Posteggi di stazionamento

1. Lo stazionamento delle autovetture avviene in luogo pubblico, in apposite aree, denominate posteggi di stazionamento, a tal fine predisposte ed individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale.

2. Spettano esclusivamente al Comune l'allestimento e la manutenzione dei posteggi di stazionamento.

3. L'ubicazione di telefoni atti a ricevere le chiamate relative al servizio taxi è decisa previo parere del Consiglio Comunale.

4. E' facoltà del Comune l'interdizione dall'uso dei posteggi di stazionamento nonché lo spostamento degli stessi in altra area, per motivi di interesse pubblico o per particolari esigenze di ordine pubblico o di viabilità, previa comunicazione scritta alle Associazioni di categoria, qualora si tratti di eventi programmati.

5. Qualora non sussistano specifici divieti, le autovetture possono stare in fermata in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità e comunque nel pieno rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già impegnata l'autovettura.

6. E' consentito l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero.

Articolo 27 - Turni, orari del servizio di taxi ed acquisizione della corsa

1. Il servizio di taxi si esplica nell'arco delle ventiquattro ore.

2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio determinati dall'Amministrazione comunale. E' consentito scambiare il proprio turno di servizio con altro operatore titolare di licenza, previa comunicazione alla competente struttura comunale.
3. E' obbligatorio il riposo fra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore.
4. E' altresì obbligatorio il riposo dopo il termine del turno di notte.
5. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari possono essere consentiti temporanei turni speciali.
6. Particolari modalità di servizio possono essere disposte per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.
7. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area pisana.
8. Nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento, esclusivamente riservate ai Taxi del Comune di Vibo Valentia e nei modi seguenti:
 - a) mediante chiamata dalle centrali Radio-Taxi
 - b) mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento
 - c) quando il cliente si presenti direttamente nell'area di stazionamento
 - d) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualsiasi destinazione. Il prelevamento a richiesta dell'utente può avvenire anche all'interno dei Comuni limitrofi dove non venga esercitato il servizio Taxi.
9. Nei modi indicati al comma 8 lettera a) e b), la corsa sarà dal tassista primo di fila, mentre nel modo di cui alla lettera c) il cliente potrà scegliere il veicolo senza vincoli di precedenza.
10. Al di fuori dei modi previsti dal comma 8, la corsa può essere acquisita in transito nei modi seguenti:
 - a) mediante chiamata dalle centrali Radio-Taxi;
 - b) quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista;
11. Nel modo indicato al comma 8 lettera a) la corsa sarà acquisita dal tassista che trovandosi nelle condizioni più conveniente per il cliente che ha richiesto il servizio, può iniziare la corsa nel più breve tempo possibile.
12. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriale.

Articolo 28 - Uso multiplo del taxi

1. E' consentito l'uso multiplo del taxi.
2. Per uso multiplo del taxi si intende la facoltà di più utenti, diretti verso la stessa destinazione o verso destinazioni diverse collocate lungo la stessa direttrice, di utilizzare contemporaneamente la stessa autovettura, corrispondendo il pagamento della quota di corrispettivo corrispondente al tragitto effettuato.
3. L'offerta del servizio, ancorché effettuata contemporaneamente nei confronti di più utenti, dà luogo a distinti contratti di trasporto.
4. Sulla base della richiesta del primo utente, il tassista è libero di scegliere l'itinerario da seguire e l'ordine di priorità delle destinazioni dei vari utenti.
5. La quota di corrispettivo è determinata da un tassametro multiutente, composto da una unità di controllo e da un visualizzatore luminoso che consente di calcolare il costo del viaggio per ogni singolo passeggero, tenendo anche conto, con apposite percentuali di riduzione della tariffa, della compresenza di altri viaggiatori.
6. Ogni singolo utente, raggiunta la propria destinazione, è tenuto al pagamento dell'importo indicato dal tassametro e comunque ad un importo non inferiore alla tariffa di corsa minima prevista dal tassametro multiutente.
7. Non possono usufruire di tale modalità di servizio gli utenti con animali, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti.

Articolo 29 – Corrispettivo e tariffe

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato, dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalla Giunta Municipale.
2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate su base multipla con riferimento alla percorrenza, al tempo di permanenza sull'autovettura e ad eventuali servizi supplementari.
3. Per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica e in base ad eventuali servizi supplementari.
4. In nessun caso è ammessa la determinazione del corrispettivo direttamente concordata tra l'utente e il tassista.
5. Il Comune procede annualmente alla verifica delle tariffe esistenti collegandole all'aumento del costo della vita determinato secondo gli indici ISTAT.
6. In caso di istituzione di nuovi servizi, le relative tariffe saranno stabilite con apposita deliberazione di Giunta comunale.
7. Il Comune può prevedere tariffe agevolate per particolari fasce d'utenza o per determinati periodi, sentito il parere della Commissione consultiva comunale.
8. In nessun caso può essere richiesto il pagamento della corsa di ritorno.
9. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
10. Nel caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelevamento, salvo che per il passaggio a vista dove la tariffa dovuta è solo quella dal prelevamento fino alla destinazione.
11. Il Comune può prevedere una tariffa fissa, sentito il parere della Commissione consultiva comunale, per il raggiungimento di siti di natura economica quali "stazione ferroviarie, aeroporti".

Articolo 30 - Interruzione del servizio

1. L'utente del servizio taxi ha diritto di scendere in qualsiasi momento dall'autovettura, versando la quota indicata dal tassametro.
2. Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando l'utente scenda dall'autovettura all'entrata di fabbricati o luoghi, salvo che lo stesso, oltre alla quota segnata dal tassametro, non depositi una congrua somma, individuata sulla base delle tariffe in vigore, per trattenere a sua disposizione il veicolo per il periodo di tempo a lui necessario.
3. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente del servizio ha diritto di abbandonare l'autovettura pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
4. Il servizio può essere interrotto nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi il conducente è obbligato, all'atto del diniego o dell'interruzione, a segnalare all'autorità competente l'esistenza della situazione che ha determinato il diniego o l'interruzione, direttamente o tramite la propria centrale radio taxi.

Articolo 31 – Ferie e assenze

1. Ogni titolare di licenza ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per licenze matrimoniali e per gravidanza e puerperio non sono conteggiati come giorni di ferie.
2. Nel caso in cui il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, il titolare deve darne comunicazione scritta all'ufficio comunale competente almeno quindici giorni prima della effettiva fruizione. Qualora l'ufficio riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.
3. Ogni assenza, a qualunque titolo, per un periodo superiore a due giorni deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio al competente ufficio comunale. Il titolare della licenza ha facoltà di farsi sostituire alla guida ai sensi del presente regolamento.
4. Salvo il caso di cui al comma 2, nel caso in cui l'assenza, a qualunque titolo, coinvolga la prestazione del turno di notte, è fatto obbligo al titolare della licenza di garantire comunque il

servizio mediante l'utilizzo di sostituti o collaboratori alla guida, o mediante lo scambio del turno con altro titolare di licenza, ai sensi dell'articolo 27, comma 2.

Articolo 32 - Reclami

1. All'interno di ogni autovettura è esposto, in posizione ben visibile e tradotto in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola l'indirizzo dell'ufficio comunale ed un numero di telefono dell'organismo associativo cui il titolare di licenza taxi eventualmente aderisce cui inviare eventuali reclami.
2. All'interno dell'autovettura è esposto in posizione accessibile dall'utente analogo comunicazione in braille.

CAPO II CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Articolo 33 - Caratteristiche e strumentazione delle autovetture da adibire al servizio di taxi

1. Le autovetture in servizio di taxi devono essere di colore bianco, nella tonalità prescritta dal D.M. 19.11.1992, e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Le autovetture devono risultare omologate dall'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri ed essere dotate di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo.
3. Le autovetture devono garantire il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della persona, anche anziana.
4. Tutte le autovetture di nuova immatricolazione devono essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentate con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti.
5. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all'interno delle autovetture è consentito installare attrezzature o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l'accesso dei passeggeri ai sedili posteriori.

Articolo 34 - Servizio di taxi nei confronti di soggetti con ridotta capacità di deambulazione

1. Il Comune stabilisce le modalità di esercizio del servizio di taxi da svolgere nei confronti di soggetti con ridotta capacità di deambulazione.

Articolo 35 - Caratteristiche delle autovetture da adibire al servizio di taxi nei confronti di soggetti con ridotta capacità di deambulazione

1. In ogni caso, oltre a quanto previsto dall'articolo 33, le autovetture adibite al servizio di taxi destinato ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione devono essere dotate di pedana elettrosollevabile, dei relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale di emergenza. Devono, inoltre, essere dotate di ancoraggi di tipo omologato per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggini, secondo la normativa vigente di omologazione a taxi.
2. L'altezza interna delle autovetture deve essere tale da consentire all'utente facile accesso nell'automezzo e visibilità.
3. Ulteriori soluzioni innovative che facilitino il trasporto delle persone con ridotte capacità deambulatorie o comunque affette da patologie che non consentano la normale e autonoma mobilità potranno essere valutate dall'Amministrazione comunale, al fine di stabilirne l'idoneità al servizio.

Articolo 36 – Riconoscibilità e contrassegni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono portare nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso inamovibile, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la dicitura "TAXI".

2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni, secondo i modelli stabiliti dal Comune:

a) nella parte posteriore dell'auto, alla destra della targa rispetto a chi guarda, deve essere posizionato un contrassegno adesivo di cm 4,5 di altezza per cm 19,5 di lunghezza, di colore bianco con bordo nero recante la scritta a caratteri neri "TAXI – COMUNE DI VIBO VALENTIA", lo stemma del Comune di Vibo Valentia ed il numero della licenza a caratteri neri;

b) sulle portiere anteriori devono essere apposte con contrassegno adesivo di cm. 45 di lunghezza e cm 7 di altezza, ben visibili e lontane da eventuali messaggi pubblicitari, le seguenti indicazioni: lo stemma del Comune, la scritta "COMUNE DI VIBO VALENTIA" e "TAXI" ed il numero della licenza a caratteri neri;

c) sulle portiere posteriori possono essere apposti contrassegni policromi delle medesime dimensioni dei contrassegni indicati sotto la lettera b), recanti la scritta "Radio Taxi", il nome della cooperativa, il numero di telefono e la sigla della radio.

3. Oltre a quanto previsto dai commi precedenti, le autovetture adibite al servizio di taxi destinato ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione devono essere dotate del simbolo internazionale dell'accessibilità, di cui all'articolo 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, posizionato su tutti i lati del veicolo.

4. E' consentita la pubblicità non luminosa per conto terzi sulle autovetture adibite a servizio taxi, come previsto dall'articolo 57 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni. Le esposizioni pubblicitarie, previste dal comma 2, lettera c) del sopra citato articolo 57, devono essere posizionate distanti dai contrassegni di cui al precedente comma al fine di non generare confusione con gli stessi,

5. La pubblicità elettorale e politica è vietata sia all'esterno sia all'interno dell'autovettura.

6. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lesiva della pubblica decenza.

7. E' obbligatorio avere a bordo:

a) tassametro omologato, attraverso la cui lettura è deducibile il corrispettivo del servizio;

b) tariffario, indicante il numero della licenza, a disposizione dell'utenza, collocato in modo ben visibile, consultabile a richiesta dell'utente in braille e nella lingua inglese francese tedesco e spagnolo;

c) copia del Regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta.

8. Il conducente deve apporre nella autovettura, in modo ben visibile, un cartello indicante il divieto di fumare.

9. L'applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata all' Ufficio competente del Comune.

10. Nel caso di applicazione di strumentazione non funzionale al servizio l'ufficio competente dispone la rimozione della strumentazione non idonea entro 30 giorni dalla predetta comunicazione.

Articolo 37 – Autovetture di scorta o sostitutive

1. Il responsabile della struttura comunale competente può concedere ai soggetti indicati al comma 2 una o più autorizzazioni per l'immatricolazione di taxi in servizio di scorta, che possono essere utilizzate in caso di autovetture temporaneamente ferme per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio e atto vandalico.

2. Le autorizzazioni per i veicoli di scorta, identificate con una lettera dell'alfabeto, sono rilasciate esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 7 comma 1, lettere b) e c) della Legge n. 21/1992, non fanno parte dell'organico comunale, non possono essere trasferite o commercializzate e la loro istituzione non è soggetta ad approvazione trattandosi di atto amministrativo funzionale e non di aumento del numero delle licenze.

3. Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi e devono essere conformi alle norme del vigente Regolamento.

4. Le autovetture di scorta possono essere utilizzate per le sole cause di fermo tecnico di cui al comma 1 e per un periodo massimo di 90 giorni, salvo proroga per cause non imputabili all'interessato e previa motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza del termine di cui al presente comma.

5. Al tassista cui è stata assegnata l'auto di scorta è vietato l'uso diretto o a mezzo sostituto della propria autovettura.
6. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente Regolamento.

Articolo 38 - Uso proprio dell'autovettura

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio della autovettura adibita al servizio Taxi. In tal caso il titolare deve apporre, in modo che sia facilmente visibile, apposito cartello con la scritta "Fuori Servizio".

Articolo 39 - Tassametro per il servizio di taxi

1. Le autovetture adibite a servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato.
2. Il tassametro deve essere installato conformemente alle disposizioni vigenti e dell'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri in posizione ben visibile, tale da consentire la lettura del corrispettivo del servizio anche da parte dei passeggeri e con le caratteristiche tecniche sotto precisate.
3. L'accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso con una vite e sigillato con piombo con impresso lo stemma del Comune.
4. Il titolare della licenza è responsabile in ogni momento del corretto e regolare funzionamento dello strumento.
5. Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) essere impostato a base multipla (tempo e percorso) per le zone urbane. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
 - b) essere impostato a base chilometrica per le zone extraurbane;
 - c) indicare l'esatto importo in euro;
 - d) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe.
6. Il tassametro è sottoposto a piombatura da parte di un soggetto individuato dalla categoria, la cui designazione deve essere comunicata al Servizio Comunale competente, alla presenza di un agente di Polizia Municipale, presso il Comando della Polizia Municipale.
7. Con la piombatura il soggetto designato attesta l'esatta collocazione e il regolare funzionamento del tassametro.
8. Il tassametro può essere sottoposto a verifica in qualsiasi momento da parte della Polizia Municipale al fine di accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche e il regolare funzionamento.
9. Il tassametro deve essere messo in azione solo al momento in cui l'autovettura inizia il servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o sia licenziata dall'utente, dando tempo all'utente di verificare l'importo.
10. In caso di avaria del tassametro, il conducente del taxi deve sospendere il servizio e informare immediatamente il passeggero, conducendolo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
11. In caso di guasto o avaria del tassametro il conducente del taxi è tenuto a dare immediata comunicazione al competente ufficio.
12. La spiombatura del tassametro, dovuta a guasto, avaria o qualsiasi altra causa, oltre che l'immediata comunicazione all'ufficio competente, comporta l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione e/o il conducente dell'autovettura di annotare su apposito registro le riparazioni e le sostituzioni dello stesso, con la indicazione della data, dell'ora e del nome del conducente.
13. In caso di spiombatura deve essere ripetuta la procedura sopra indicata da parte del soggetto designato all'operazione.

Articolo 40 - Sostituzione dell'autovettura

1. La sostituzione dell'autovettura è soggetta a previa comunicazione da parte del titolare della licenza.

2. Nella comunicazione l'interessato comunica gli estremi identificativi dell'autovettura sostituita e della nuova autovettura e dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che la stessa risulta omologata ed è in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dal presente regolamento.
3. Copia della comunicazione di cui al comma 2, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente alla licenza ed è esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
4. La copia della comunicazione di cui al comma 2, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dell'autovettura da destinarsi al servizio di taxi.
5. In caso di avaria o guasto della propria autovettura e contemporanea indisponibilità dell'autovettura di scorta o sostitutiva di cui all'articolo 37, i titolari di licenza per il servizio di taxi possono servirsi, per lo svolgimento dell'attività, di autovetture utilizzate da altri titolari di licenza, temporaneamente non in attività. In tal caso, prima di avvalersi di tale facoltà, l'interessato è tenuto a presentare apposita comunicazione alla struttura comunale competente.

Articolo 41 - Controllo delle autovetture

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri, le autovetture da adibire al servizio di taxi possono essere sottoposte a controllo da parte della Polizia Municipale, al fine di accertarne il corretto e regolare funzionamento e, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli del presente regolamento relativi alle caratteristiche delle autovetture, alla riconoscibilità delle stesse e al tassametro.
2. Qualora l'autovettura sottoposta a controllo risulti priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere resa idonea nel termine congruo stabilito in relazione al tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il responsabile della struttura comunale competente dispone la decadenza dal titolo abilitativo.

Articolo 42 - Radio telefono per il servizio di taxi

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono, o di altri futuri dispositivi che potranno essere ritenuti idonei allo scopo, cui collegare le autovetture adibite al servizio, purché conformi alle normative in vigore.
2. Il servizio di taxi, attivato tramite radio telefono centralizzato, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno dell'autovettura che comporti il minor costo per l'utente secondo le modalità operative del servizio stesso.
3. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

TITOLO III
NOLEGGIO CON CONDUCENTE
CAPO I

NOLEGGIO MEDIANTE AUTOVETTURE – AUTOBUS E NATANTI

Articolo 43 - Prestazione del servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture, autobus e natanti, opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione del servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
3. Il servizio di noleggio con conducente non è soggetto a turnazioni od orari.

Articolo 44 – Rimessa

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, costituisce requisito indispensabile per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture o autobus, la disponibilità di una rimessa. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata, ed essere in possesso dei necessari requisiti urbanistico edilizi, ambientali, igienico sanitari e di sicurezza..
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse. E' vietato sostare sul suolo pubblico allo scopo di procurarsi il servizio. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per la circolazione dei taxi e degli altri servizi pubblici.
3. Lo stazionamento dei natanti avviene nei limiti delle acque territoriali nei modi e nel rispetto di quanto previsto dal codice della navigazione

Articolo 45 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività, il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) mantenere pulita ed in perfetto stato di efficienza l'autovettura;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui l'autovettura sia impossibilitata a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - e) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo dell'autovettura con particolare riguardo al contachilometri;
 - g) tenere a bordo dell'autovettura copia del presente regolamento;
 - h) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
 - i) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
 - a) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che usufruiscono del servizio;
 - b) portare animali propri sull'autovettura;
 - c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli dell'autovettura;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
 - g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
 - h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto;

- i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Articolo 46 - Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dall'autovettura sia ferma che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare l'autovettura;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Articolo 47 – Trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione ed agli eventuali supporti (carrozzine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità è effettuato gratuitamente.
3. Alle autovetture adibite al servizio di noleggio destinato ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.

Articolo 48 - Caratteristiche delle autovetture, autobus e natanti

1. Il servizio è esercitato con autovetture, autobus e natanti, aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Le autovetture, gli autobus ed i natanti adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione consultiva di cui al Capo IV, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà delle autovetture o su altre determinate caratteristiche, sia per quelle da avviare all'esercizio dell'attività che per quelle destinate a sostituire i mezzi esistenti.

Articolo 49 – Segni identificativi delle autovetture

1. Le autovetture adibite a noleggio con conducente possono essere di qualsiasi colore.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno a fondo bianco e scritte nere, della misura di cm 14x20, recante le seguenti scritte:-
 - "NOLEGGIO";
 - "Comune di Vibo Valentia" e lo stemma;
 - "Autorizzazione n. _____".
3. Le autovetture devono essere inoltre dotate di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm 8 di larghezza e cm 10 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa e recante le seguenti scritte:
 - sulla parte superiore, la scritta "Comune di Vibo Valentia" e "N.C.C.";
 - al centro lo stemma del comune;
 - nella parte inferiore, "Autorizzazione n. _____".
4. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa e resa inamovibile.
5. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili.
6. Sulle autovetture è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie.

Articolo 50 - Sostituzione dell'autovettura

1. La sostituzione dell'autovettura è soggetta a previa comunicazione da parte del titolare dell'autorizzazione.
2. Nella comunicazione l'interessato comunica gli estremi identificativi dell'autovettura sostituita e della nuova autovettura e dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che la stessa è omologata ed in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dal presente regolamento.
3. Copia della comunicazione di cui al comma 2, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente all'autorizzazione ed è esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
4. La copia della comunicazione di cui al comma 2, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dell'autovettura da destinarsi al servizio di noleggio con conducente.

Articolo 51 - Controllo delle autovetture

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri, le autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposte a controllo da parte della Polizia Municipale, al fine di accertarne il corretto e regolare funzionamento e, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli del presente regolamento relativi alle caratteristiche delle autovetture, alla riconoscibilità delle stesse ed al contachilometri.
2. Qualora l'autovettura sottoposta a controllo risulti priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere resa idonea nel termine congruo stabilito in relazione al tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il responsabile della struttura comunale competente dispone il divieto di utilizzo dell'autovettura fino alla avvenuta regolarizzazione o alla sostituzione della stessa.

Articolo 52 – Corrispettivo e tariffe

1. Le tariffe minime e massime sono determinate con decreto del Ministero dei Trasporti.
2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore entro i limiti di tariffa di cui al comma precedente.

Articolo 53 - Contachilometri

1. Le autovetture, gli autobus ed i natanti adibite al servizio di noleggio devono essere dotate di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

CAPO II

NOLEGGIO MEDIANTE VEICOLI TRAINATI DA CAVALLI

Articolo 54 – Definizione del servizio di noleggio

1. Ai fini del presente regolamento, per servizio di noleggio con conducente mediante veicoli trainati da cavalli, denominati "vetture", si intende il servizio di noleggio attivato mediante carrozzelle, aventi i requisiti di cui all'articolo 67, trainate da cavalli.

Articolo 55 - Prestazione del servizio

1. Il servizio di noleggio mediante vetture trainate da cavalli opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Il servizio di noleggio con conducente mediante vetture è offerto sia presso la rimessa o la sede del vettore, che su aree pubbliche, in aree di sosta individuate dalla struttura comunale competente, tenuto conto delle particolari problematiche igienico ambientali.

3. Il servizio di noleggio con conducente mediante vetture non è soggetto a turnazioni od orari.

Articolo 56 – Rimessa

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, costituisce requisito indispensabile per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante vetture la disponibilità di una rimessa per la vettura e di un luogo di ricovero per i cavalli. La rimessa ed il luogo di ricovero devono essere in possesso dei necessari requisiti urbanistici, edilizi, ambientali, igienico sanitari e di sicurezza.

Articolo 57 – Cavalli utilizzati per il servizio

1. I cavalli destinati alla trazione di vetture non possono essere ritenuti un mero strumento di lavoro, ma, in quanto esseri viventi, vanno trattati con rispetto e dignità e deve essere tutelato il loro benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

2. Per la trazione di vetture per il trasporto pubblico possono essere utilizzate esclusivamente le seguenti razze di cavalli:

- razze da tiro
- lipizzani
- maremmani
- trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.

3. Per le autorizzazioni attualmente in essere è autorizzato l'utilizzo di cavalli già in esercizio, anche se diversi dalle razze indicate al comma 2, purché ritenuti idonei all'esercizio dell'attività.

4. E' vietato l'utilizzo di cavalli fisicamente non idonei allo svolgimento del servizio di noleggio mediante vetture. Allo scopo, ogni anno, i cavalli devono essere sottoposti alla verifica circa l'idoneità allo svolgimento del servizio di noleggio mediante vetture. La certificazione di idoneità dovrà essere conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente all'autorizzazione ed è esibita su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 58 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività, il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) mantenere pulita ed in perfetto stato di efficienza la vettura;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui la vettura sia impossibilitata a portare a termine il trasporto dell'utente, per guasto o incidente;
- e) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;
- f) tenere a bordo della vettura copia del presente regolamento;
- g) tenere a disposizione del cliente nella vettura l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
- i) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
- l) lavare e disinfettare il suolo pubblico, ogni qualvolta il cavallo orini, nonché rimuovere le deiezioni eventualmente disperse sul suolo;

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:

- a) far salire sulla vettura, anche a cassetta, persone estranee a quelle che usufruiscono del servizio;
- b) far salire persone sulla vettura, anche a cassetta, durante l'attesa del noleggio o durante le soste;
- c) portare animali propri sulla vettura;
- d) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattato;
- f) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza della vettura;

- g) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti con ridotta capacità di deambulazione;
- h) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

3. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è inoltre vietato:

- a) guidare il cavallo stando all'interno della vettura;
- b) trascurare, anche momentaneamente, la custodia dei cavalli;
- c) spargere paglia e fieno sul suolo e tenere mangiatoie ed attrezzi per foraggiare i cavalli nelle aree di sosta, fatta eccezione per un sacchetto di limitate dimensioni da appendere alla testa del cavallo.

Articolo 59 - Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) gettare oggetti dalla vettura sia ferma che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare la vettura;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Articolo 60 – Trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione ed agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità è effettuato gratuitamente.

Articolo 61 - Caratteristiche delle vetture

1. Le vetture destinate al servizio di noleggio devono essere del tipo "carrozza vis à vis" a due poltrone per un massimo di sei persone e possedere le seguenti caratteristiche:

- a) Ruote: rivestite di gomma;
- b) Tappezzeria: spalliera, cuscini e fianchetti di forma liscia in pelle, nonché eventuali ombrelloni per il riparo dal sole, tutti di colore avana chiaro, lavabile - Tappeti in gomma lavabile in colore grigio;
- c) Targa: il veicolo deve essere munito di targa secondo quanto previsto dagli articoli 67 e 70 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada) e dagli articoli 222 e 226 del D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

2. Le vetture devono, inoltre, essere dotate di idoneo contenitore applicato alle stanghe della carrozza e sollevato da terra, di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo durante il transito evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

3. Per le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito l'utilizzo delle vetture in esercizio.

4. La sostituzione delle vetture in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento o l'introduzione di modifiche alle stesse dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Articolo 62 – Segni identificativi

1. Le vetture devono essere munite dei segni identificativi previsti dal D.M. 19 novembre 1992 e dal Codice della Strada e devono recare nella parte posteriore, applicata in modo ben visibile, una

targhetta in metallo delle dimensioni di cm 10 x 8, recante la scritta "Servizio Pubblico N.
_____ " e lo stemma del Comune.

TITOLO IV SANZIONI

Articolo 63 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme comunitarie, statali e regionali e, in particolare, dal Codice Penale e dal Codice della Strada, le violazioni al presente regolamento sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 nei modi e nelle forme di cui alla Legge n. 689/1981.

Articolo 64 – Decadenza

La licenza e l'autorizzazione sono dichiarate decadute nei seguenti casi:

- a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.17 comma 2 del presente Regolamento;
- c) mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo autorizzatorio, previsti negli artt.8 e 9 del presente Regolamento;
- d) alienazione del mezzo di trasporto senza che lo stesso sia stato sostituito entro sessanta giorni;
- e) mancato esercizio del servizio, senza giustificati motivi, per un periodo superiore a quello stabilito nei vari commi dell'art.31 del presente Regolamento.

2. La decadenza è dichiarata dal dirigente del servizio competente

Articolo 65 – Sospensione

La licenza e l'autorizzazione sono sospese per un periodo da un minimo di giorni sette ad un massimo di sei mesi nei seguenti casi:

- a) alla quarta violazione di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa ai sensi del precedente art.69;
- b) utilizzo di mezzi diversi da quelli autorizzati, ovvero non più efficienti ai sensi dell'art.41 del presente Regolamento;
- c) affidamento della conduzione del mezzo a soggetti non iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della legge n.21/1992;
- d) prestazioni del servizio con tassometro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- e) inosservanza delle tariffe stabilite.

Il periodo di sospensione è stabilito tenendo conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.

La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente del servizio competente

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 66 – Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, anche in relazione alle attività di controllo, si rinvia alla normativa comunitaria, statale vigente in materia, nonché a quanto stabilito dal Codice della strada e della navigazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili con lo stesso.

3. Il controllo delle norme del presente regolamento è demandato al corpo della Polizia Municipale e delle forze di Polizia dello Stato.